



SOSPENSIONE DEI TERMINI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 2 D.L. 27 FEBBRAIO 2026 N. 25

L'art. 2 del D.L. 27 febbraio 2026 n. 25, ha disposto la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori colpiti di Calabria, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

La sospensione si applica ai contribuenti che al 18 gennaio 2026 avevano residenza, sede legale o sede operativa (risultante alla CCIAA) in immobili situati nei Comuni interessati dagli eventi e che risultino:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità con provvedimento dell'autorità competente, oppure
- danneggiati e, a seguito di richiesta di verifica di agibilità, successivamente sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

I soggetti beneficiari saranno individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile su proposta delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna entro 30 giorni dall'entrata in vigore del sopra citato decreto.

FLA S.R.L. – S.T.P.

www.flait

Catania

Bari

flaslstp@flait

Via De Caro, 104 - 95126

Corso Vittorio Emanuele, 30 - 70122

flaslstp@legalmail.it

Tel +39 095 7122020

Siracusa

P.IVA: 05609650873

Fax +39 095 495320

Via R. Gagliardi, 9 - 96100



Ambito della sospensione

1. Versamenti tributari

Sono sospesi i versamenti in scadenza dal **18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026**, con esclusione di:

- dazi doganali
- accise

La sospensione riguarda:

- ritenute alla fonte e addizionali regionale e comunale IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta;
- versamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali e altri atti degli enti impositori;
- versamenti dovuti per istituti di definizione agevolata (es. "rottamazioni") in scadenza nel medesimo periodo.

2. Contributi previdenziali e assistenziali

Sono sospesi i termini per contributi previdenziali, assistenziali e premi INAIL in scadenza nello stesso periodo.

3. Adempimenti tributari e del lavoro

Sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) e gli adempimenti in materia di lavoro verso le pubbliche amministrazioni in scadenza dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Per tale periodo non si applicano sanzioni sugli adempimenti sospesi.

Ripresa dei pagamenti

- I versamenti sospesi (tributari e ritenute) dovranno essere effettuati **in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026**, senza sanzioni e interessi.
- Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il **10 ottobre 2026**.
- Per alcuni atti della riscossione i termini riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione.
- Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.



È inoltre prevista l'applicazione della disciplina di sospensione dei termini di accertamento e riscossione di cui al D.Lgs. 159/2015, anche in deroga allo Statuto del contribuente.